



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 315 del 19 Febbraio 2015**

**Declaratoria di decadenza e ritiro del decreto n. 1854 del 2 Ottobre 2014 di "Approvazione del Progetto Esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO)" – Non luogo alla stipula del relativo contratto.**

#### **Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni con la legge n. 71 del 24/06/2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;
- Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;
- Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Premesso** inoltre che:

- con ordinanza n. 155 del 19.12.2013 avente ad oggetto “Edifici Pubblici Temporanei Tre (EPT3) (già EMT,EST,PST), sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei 3 (EPT3) e le connesse opere di urbanizzazione - da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa - e il quadro tecnico economico dell’intervento per una spesa complessiva pari a Euro 17.500.000,00;
- che con il Decreto n. 1298 del 17.07.2014 del Commissario Delegato, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori dell’Edificio Pubblico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), alla Ditta PI.CA. Holding IT S.r.l. per un importo netto pari a Euro 487.990,18, di cui Euro 463.141,18 per lavori a corpo ed Euro 24.849,00 per gli oneri della sicurezza;
- che con il Decreto n. 1854 del 02.10.2014 del Commissario Delegato, si è provveduto :
  - I. ad approvare il progetto esecutivo del Lotto n. 3 (C.I.G. 5516392EAC) degli E.P.T. 3 (Edifici Pubblici Temporanei) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), presentato dalla Ditta PI.CA. Holding IT S.r.l. di Milano, e il relativo quadro tecnico economico che prevede un importo complessivo di Euro 732.800,00 di cui Euro 487.990,18 per lavori a corpo comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 244.809,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - II. ad aggiudicare in via definitiva il Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. 3) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), all’Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 16,128% sull’importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 487.990,18, di cui Euro 463.141,18 per lavori a corpo ed Euro 24.849,00 per gli oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%.

**Considerato** che

- l’art. 38, comma 1, D.lgs n. 163/2006 individua i requisiti di ordine generale (moralì) che gli operatori economici devono possedere non solo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento ma anche ai fini della successiva stipulazione del contratto pubblico;
- il venir meno anche di uno dei requisiti di ordine generale di cui al citato art. 38, comma 1, determina quindi l’impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla stipulazione del contratto e conseguentemente la decadenza ed il ritiro della aggiudicazione;
- l’art. 38, comma 1, D.lgs n. 163/2006, prevede che *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti .... che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che*

*bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante" (lett. f);*

**Dato che:**

- con nota dell' 08.01.2015 CR.2015.0000478 il RUP, Ing. Manuela Manenti - venuta a conoscenza delle risultanze di indagini svolte dalla Procura di Bologna in merito alla realizzazione da parte di PI.CA. dell'Edificio Scolastico di Galliera EPT Lotto 1 aggiudicato alla medesima impresa per il quale in data 23.09.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto Rep. n. 163 ed in data 22.11.2013 l'Atto aggiuntivo Rep. n. 212 - ha relazionato al Commissario Delegato quanto riscontrato a seguito dei relativi accertamenti dalla stessa compiuti, segnalando una serie di comportamenti posti in essere dalla suddetta PI.CA. nell'ambito del suddetto cantiere grave negligenza/malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidategli e riferite all'edificio scolastico in argomento;
- con nota del 13.01.2015 CR.2015.0001213 il Commissario Delegato ha condiviso le argomentazioni del RUP in ordine alla gravità dei comportamenti posti in essere dall'Impresa PI.CA. in sede di esecuzione dell'EPT Lotto 1, confermando a propria volta che quanto occorso deponesse per il venir meno del requisito morale di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs n. 163/2006 e conseguentemente del rapporto fiduciario fra Impresa e Stazione appaltante, con conseguente impossibilità di perfezionare gli ulteriori rapporti contrattuali discendenti dalle ulteriori aggiudicazioni disposte dallo stesso Commissario in favore dell'impresa PI.CA. Holding Srl, fra le quali anche quello relativo al Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO);
- con nota del 20.01.2015 CR.2015.0002312 il RUP, Ing. Manuela Manenti ha formalmente contestato all'Impresa PI.CA. Holding Srl i comportamenti tenuti nell'esecuzione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'Edificio Scolastico nel Comune di Galliera – Lotto 1, qualificabili, per la natura degli stessi, come gravi negligenze comportanti il venir meno del necessario rapporto di fiducia con la Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs n. 163/2006. In particolare è stato contestato che l'Impresa PI.CA. Holding Srl, in palese violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto:
  - I) non aveva comunicato prontamente al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante i risultati delle n. 12 prove a compressione sui cubetti dei calcestruzzi della platea di fondazione, che sono di classe inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista;
  - II) aveva eseguito autonomamente n. 3 prelievi nelle opere di fondazione, sottoponendoli a prove di compressione, risultati anch'essi di classe inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista;
  - III) aveva omesso di trasmettere al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante, i certificati delle prove a compressione sia dei cubetti che dei prelievi, di cui sopra;
  - IV) aveva fornito (o fatto fornire) al Direttore dei Lavori, un solo certificato, che presentava valori maggiorati nella sola resistenza a compressione rispetto al certificato già emesso;

- V) aveva realizzato la platea di fondazione di classe inferiore a quanto contrattualmente previsto e, pur essendone pienamente cosciente, non aveva informato la Stazione Appaltante, che ne era venuta a conoscenza solo dopo che il Sindaco di Galliera ha reso noti i risultati della relazione del Consulente tecnico d'Ufficio della Procura di Bologna;

**Vista** la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 21.01.2015 CR.2015.0002491, con la quale è stato comunicato all'impresa aggiudicataria l'avvio del procedimento, finalizzato al ritiro dell'aggiudicazione del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO) conseguente al venir meno, nelle more della stipula del contratto, del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs n. 163/2006 in ragione delle predette gravi negligenze, comportanti, come significato, il venir meno del necessario rapporto di fiducia con la Stazione Appaltante;

**Dato** che con nota del 22.01.2015 CR.2015.0002683, il RUP integrando la precedente comunicazione di avvio del procedimento, indicava il termine di quindici giorni all'Impresa PI.CA. Holding Srl per presentare eventuali osservazioni;

**Viste** le osservazioni presentate dall'Impresa PI.CA. con note pervenute via PEC in data 05.02.2015 assunte al protocollo con il n. CR2015/5087 il 06.02.2015;

**Considerato che**, come specificatamente argomentato nella relazione del RUP di cui all'allegato A del presente provvedimento, quanto evidenziato e dedotto nelle suddette osservazioni non risulta persuasivo al fine di escludere il venir meno del rapporto fiduciario con la Stazione appaltante in conseguenza degli eccipiti comportamenti tenuti dall'Impresa PI.CA. Holding nell'esecuzione dei lavori del Lotto 1 – EPT I caratterizzati in verità da grave negligenza/mala fede con conseguente perdita del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del Codice dei Contratti la cui sussistenza è per contro necessaria ai fini della stipula del contratto relativo al Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III);

**Considerato** in particolare, fra l'altro, che l'Impresa PI.CA Holding s.r.l. nell'esecuzione dei lavori del Lotto 1 – EPT I, pur essendo venuta a conoscenza che i calcestruzzi della platea di fondazione presentavano valori inferiori a quanto previsto, ha volontariamente omesso i risultati alla Stazione Appaltante, che ne è venuta a conoscenza solo attraverso successive verifiche;

**Considerato** quindi che, per le ragioni sopra espresse, non è possibile procedere alla conseguente stipula del contratto, dovendosi parallelamente dichiarare decaduta e ritirare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III), oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC fatta salva la quantificazione degli ulteriori danni patiti e patendi da porre a carico della Impresa PI.CA. Holding per i quali viene espressa riserva di agire in qualsiasi competente sede;

**Rilevato** inoltre che, relativamente al procedimento penale relativo alla realizzazione dei lavori del Lotto 1, EPT I, il Commissario ha già segnalato alla

procura la propria qualità di persona offesa, con riserva di costituirsi parte civile all'esito delle indagini preliminari;

**Rilevato** che a seguito dell'approvazione del progetto ed aggiudicazione definitiva i lavori sono stati consegnati e l'impresa PI.CA. Holding srl ha eseguito le opere strutturali della scuola di musica che sono in via di completamento;

**Ravvisata**, al fine garantire l'indispensabile salvaguardia di quanto ad oggi realizzato, l'opportunità di ordinare all'Impresa PI.CA. Holding srl di eseguire il completamento delle opere strutturali della scuola di musica di Mirandola al fine di consentire sia l'effettuazione del collaudo statico che il mantenimento in sicurezza dei lavori eseguiti senza alcun degrado alle strutture ed al direttore dei lavori di predisporre la ricognizione dei lavori eseguiti al fine della loro rendicontazione e liquidazione all'impresa;

**Rilevato** altresì che il completamento dei lavori sarà oggetto di specifica procedura di gara sulla base di apposito progetto esecutivo, predisposto per le opere di completamento;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DECRETA**

1) di dichiarare decaduta e di ritirare, per le motivazioni di cui in premessa come specificate nella relazione del RUP, Allegato A parte integrante del presente, il decreto n. 1854 del 2 Ottobre 2014 di "Approvazione del Progetto Esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO)" e di non dare luogo alla stipula del relativo contratto;

2) di disporre la segnalazione del fatto all'ANAC per l'annotazione sul casellario informatico delle imprese;

3) di notificare il presente atto all'impresa PI.CA. Holding. S.r.l. e di disporre la sua pubblicazione in versione conoscitiva sul sito dedicato alla procedura;

4) di dare atto che il completamento dei lavori sarà oggetto di specifica procedura di gara sulla base di apposito progetto esecutivo;

5) di dare mandato al RUP di ordinare all'impresa PI.CA. Holding srl di eseguire il completamento delle opere strutturali della scuola di musica di Mirandola al fine di consentire sia l'effettuazione del collaudo statico che il mantenimento in sicurezza dei lavori eseguiti senza alcun degrado alle strutture;

6) di dare mandato al RUP di ordinare al direttore dei lavori di predisporre la ricognizione dei lavori eseguiti dalla ditta PI.CA. Holding srl al fine della loro rendicontazione e liquidazione all'impresa;

7) di trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Claudia Balboni quale Ufficiale Rogante della Struttura commissariale per la stipula dell'atto ricognitivo dei lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori.

Bologna Lì, 19 Febbraio 2015

Stefano Bonaccini .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Bonaccini', written in a cursive style.

Allegato "A"

**RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE  
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ALLA RELAZIONE PRESENTATA DA P.I.C.A. HOLDING  
PER  
EPT I - Lotto 1 - Edificio Scolastico di Galliera  
E CONSEQUENTI  
EPT III - Lotto 3 - Scuola di Musica in Comune di Mirandola  
EPT III - Lotto 11 - Caserma dei Carabinieri in Comune di Sant'Agostino**

Come già precedentemente comunicato, la scrivente Responsabile Unico del Procedimento, è venuta a conoscenza dal Sindaco del Comune di Galliera degli atti redatti dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal P.M. Dott. Enrico Cieri, relativi alle indagini effettuate sui calcestruzzi della platea di fondazione dell'EPT I - Lotto 1 - Edificio Scolastico di Galliera realizzato dall'Impresa P.I.C.A. Holding. Dalla lettura degli atti è emerso che sono presenti due certificati di prova a compressione dei cubetti in calcestruzzo riferiti alla platea di fondazione, entrambi emessi dal Laboratorio Elletipi s.r.l. di Ferrara, che comprendono n. 12 provini ciascuno e che presentano stesso protocollo, stessa data (24.09.2013), stesso numero di verbale di accettazione, nonché stessa massa volumica, stessa data di getto, stessa data prove, mentre presentano differente carico max e resistenza. In particolare i valori della resistenza variano nel primo certificato da 22,4 a 26,3 MPa e nell'altro certificato da 35,3 a 54,2 MPa, con valori palesemente discordanti; al Direttore dei Lavori è stato consegnato, sia dall'Impresa che dal Laboratorio, il certificato riportante i valori maggiori.

Inoltre agli atti è presente un ulteriore certificato di prova a compressione datato 07.10.2013 effettuata su n. 3 carote in calcestruzzo, riferite alla Scuola Materna di San Venanzio di Galliera, in cui i valori della resistenza variano da 21,4 a 33,3 MPa. Tale ulteriore controllo sulla resistenza dei calcestruzzi è stato fatto eseguire autonomamente dall'Impresa.

Dalla documentazione redatta dal CTU, si evince pertanto che P.I.C.A. Holding non ha comunicato prontamente alla Stazione Appaltante i risultati delle prove a compressione del calcestruzzo risultato di classe inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto, omettendo la

*M*

trasmissione dei certificati originari e fornendo o facendo fornire al Direttore dei Lavori, un solo certificato, quello con valori maggiorati e non rispondenti certamente al calcestruzzo gettato in opera.

Pertanto, con nota dell' 08.01.2015 CR.2015.0000478 la scrivente ha portato a conoscenza del Commissario Delegato le risultanze delle indagini svolte dalla Procura di Bologna in merito alla realizzazione dell'Edificio Scolastico di Galliera – EPT I – Lotto 1.

Il Commissario Delegato, con nota del 13.01.2015 CR.2015.0001213, ha condiviso le argomentazioni ivi espresse, in particolare ha previsto che:

- per l'EPT III – Lotto 3 – Scuola di Musica in Comune di Mirandola, i cui lavori sono stati avviati con procedura di urgenza nell'attesa della successiva contrattualizzazione, l'Impresa porti a compimento i lavori riguardanti la sola parte strutturale, al fine di addivenire alla collaudazione statica delle strutture, ed esegua le sole lavorazioni di salvaguardia alle intemperie delle opere realizzate, procedendo successivamente alla valutazione dello stato di consistenza ed alla conseguente sottoscrizione di un atto ricognitivo al fine di contrattualizzare e liquidare all'Impresa i soli lavori eseguiti;
- per l'EPT III – Lotto 11 – Caserma dei Carabinieri in Comune di Sant'Agostino, per il quale è il progetto esecutivo non è stato ancora validato, di interrompere l'iter procedurale di validazione, non procedendo pertanto all'aggiudicazione definitiva a favore di P.I.C.A. Holding.

Con nota del 20.01.2015 CR.2015.0002312 il RUP ha contestato all'Impresa PICA Holding Srl, a fronte del comportamento assunto nell'esecuzione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'Edificio Scolastico nel Comune di Galliera – Lotto 1, gravi negligenze comportanti il venir meno del rapporto fiduciario con la Stazione Appaltante di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e con nota del 22.01.2015 CR.2015, integrando la precedente comunicazione di avvio del procedimento, la scrivente ha indicato il termine di quindici giorni all'Impresa PICA Holding Srl per presentare eventuali osservazioni.

Apposita Relazione, con i relativi allegati, è stata inviata dall'Impresa via PEC in data 05.02.2015 ed anche *brevi manu* e pertanto in tempo utile, affinché la "P.A. possa meglio rivalutare i termini della vicenda".

La scrivente, esprime a sua volta le seguenti considerazioni in merito alla Relazione fornita dall'Impresa:

- 1) le operazioni peritali avviate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, tutt'ora in corso, hanno evidenziato comportamenti dell'Impresa, sconosciuti alla Stazione Appaltante prima della data di comunicazione del Sindaco di Galliera.





Gli sviluppi delle indagini non rappresentano, in alcun modo, vincolo di giudizio sul rapporto fiduciario tra Impresa e Stazione Appaltante.

I lavori già eseguiti per conto del Commissario Delegato dall'Impresa P.I.C.A. con esiti sino ad ora positivi, o altre situazioni di altri appalti in essere o già eseguiti da P.I.C.A., elencate nella Relazione di controdeduzione, non possono essere presi in considerazione quali parametri giustificativi del comportamento tenuto da P.I.C.A. nell'appalto in argomento;

- 2) non si entra nel merito delle ragioni per cui sono state eseguite le indagini sul calcestruzzo da parte della Direzione Distrettuale Antimafia, mentre si sottolinea che non sono consentite dalla norma "banali sottovalutazioni" con particolare riguardo alla sicurezza in genere, ed in particolare di elementi strutturali, neanche giustificate dai tempi ristretti per la realizzazione dell'opera.

Il controllo sui calcestruzzi deve avvenire obbligatoriamente mediante il riempimento di forme (cubetti) appositamente predisposte in cantiere, contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali, in quanto il calcestruzzo (miscela tra acqua, cemento, inerti, eventuali additivi etc.) può subire alterazioni di varia natura durante il trasporto tra la centrale di betonaggio ed il cantiere, durante il getto o durante il periodo di presa, ed è noto che calcestruzzo fornito con classe di resistenza ordinata, potrebbe risultare di classe inferiore una volta sottoposto a schiacciamento.

Si sottolinea che le Norme Tecniche per le Costruzioni, prevedono infatti specifiche procedure, al punto 11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA, da attuare "*Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive*".

Pertanto dovrebbe essere noto agli operatori economici del settore, che il prelievo in stabilimento fornisce risultati su calcestruzzi "meglio confezionati, conservati e maturati", come infatti precisa l'Impresa a pag. 11 della sua Relazione e l'Impresa non avrebbe dovuto, in alcun modo, assumere i certificati trasmessi dal fornitore del calcestruzzo, come probanti la qualità dei calcestruzzi gettati in opera e avrebbe dovuto informare il Direttore dei Lavori che avrebbe valutato con il Collaudatore statico, le necessarie prove, controlli e prelievi previsti dalla norma per la valutazione della resistenza;

M

3) inoltre l'Impresa, consapevole della minore resistenza dei calcestruzzi gettati, ha fatto eseguire a sua cura e spese e senza informare anche questa volta il Direttore dei Lavori, successivi prelievi (n. 3) sulle opere di fondazione "per mera coincidenza di eventi" durante le prove di pull-out (07.10.2013).

I risultati di tali carotaggi, inferiori anch'essi rispetto alla classe prevista, sono ritenuti dall'Impresa nella sua Relazione, unilateralmente "non attendibili".

Non si entra nel merito dell'operato né del fornitore del calcestruzzo né del laboratorio, ma solo dell'impresa che, pur avendo ricevuto via e.mail il certificato con i risultati dei carotaggi prelevati in cantiere ancora una volta inferiori a quanto previsto, ancora una volta non ne ha comunicato prontamente l'esito al Direttore dei lavori, ritenendo tale fatto un "banale inconveniente" ed "irrilevante" nell'esecuzione dei lavori;

- 4) per la valutazione del comportamento dell'impresa, non si entra neanche nel merito sulle considerazioni esposte relativamente alla modesta quantificazione economica del costo del calcestruzzo risultato comunque di classe inferiore a quanto contrattualmente previsto, demandando ad altre sedi l'esatta determinazione delle detrazioni contabili da apportare. Come non si può prendere in considerazione il fatto che, a seguito dell'Ordine di Servizio del RUP, siano stati effettuati ulteriori controlli e calcolazioni, tali da condurre alla redazione della Relazione a Struttura Ultimata ed all'emissione del Certificato di Collaudo Statico, che certifica la stabilità e l'uso del bene. Né che il CTU abbia interpretato "prudentemente" i risultati, né che l'impresa ha in corso di contrattualizzazione dell'EPT III - Lotto 3 - Scuola di Musica in Comune di Mirandola, i cui lavori sono stati avviati con procedura di urgenza, né che ha in corso di validazione il progetto esecutivo dell'EPT III - Lotto 11 - Caserma dei Carabinieri in Comune di Sant'Agostino.

Si ribadisce invece che l'Impresa P.I.C.A. Holding SPA:

- ha partecipato ad un appalto pubblico, avendo la ovvia competenza tecnica per conoscere approfonditamente quali siano gli obblighi normativi in merito ai controlli dei calcestruzzi gettati in opera e, nel caso in esame, non è stata certamente un *nudus minister*;
- non ha comunicato prontamente al Direttore dei Lavori (o alla Stazione Appaltante) gli esiti del primo schiacciamento dei n. 12 cubetti relativi al getto della platea di fondazione;
- ha proceduto in completa autonomia all'affidamento di ulteriori n. 3 prelievi dalla platea di fondazione, risultati anch'essi di classe inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, senza informarne il Direttore dei lavori e senza fornire il relativo certificato;

M

- ha fornito (o fatto fornire) al Direttore dei Lavori un certificato di compressione di provini di calcestruzzo provenienti dalla centrale di betonaggio e non dal cantiere, che presenta valori maggiorati nella sola resistenza a compressione rispetto al certificato già emesso;
  - non ha fornito, nella sua Relazione ulteriori elementi, rispetto a quelli già conosciuti, che possano essere accolti, e che possano rivalutare i termini della vicenda, nel rispetto della normativa vigente in materia di norme tecniche sulle costruzioni, a giustificazione del comportamento tenuto per l'accettazione dei calcestruzzi gettati in opera per la realizzazione della platea di fondazione dell'EPT I - Lotto 1 - Edificio Scolastico di Galliera,
- pertanto si resta del parere che le controdeduzioni di P.I.C.A. Holding non sono sufficienti, esaustive e derimenti e tali da far considerare corretto il comportamento dell'impresa la quale, essendo venuta a conoscenza che i calcestruzzi della platea di fondazione presentavano valori inferiori a quanto contrattualmente previsto, ha volontariamente omesso i risultati alla Stazione Appaltante, che ne è venuta a conoscenza solo attraverso successive verifiche, e pertanto il comportamento di P.I.C.A. Holding ha inficiato, nel caso preso in esame, l'elemento fiduciario che deve intercorrere tra Stazione Appaltante e Impresa.

Bologna, 16.02.2015

Il Responsabile del Procedimento

ING. MANUELA MANENTI

